



COMUNE DI PALERMO

Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle OO.PP e dell'Attuazione delle Politiche di Coesione Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete

VERIFICA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Rapporto conclusivo del _____

ALLEGATO N. _____ Elaborato N. _____

Esito ☒ POS ☐ NEG

Il Progettista :

Ing. Margherita Di Lorenzo del Casale

Il Soggetto verificatore :



D.T. Prof. Ing. G. Rizzari

VISTO : IL R.U.P.

Ing. Roberto Cairone

PARERE TECNICO

ai sensi dell'art. 5 comma 3 della Legge 12/07/2011 n. 12

prot. n. _____ del _____

Esito ☒ POS ☐ NEG

Il R.U.P.

Ing. Roberto Cairone

ATTESTATO DI VALIDAZIONE

ai sensi dell'art. 26 c. 8 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.

prot. n. _____ del _____

Esito ☒ POS ☐ NEG

Il R.U.P.

Ing. Roberto Cairone

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO CUP. D 73G16000410001

N

OGGETTO:

PON METRO PALERMO - LUCI SUL MARE- Riqualificazione impianti di pubblica illuminazione- valorizzazione del tratto "Porto Fenicio"

ELABORATO:

INTERFERENZE CON SOTTOSERVIZI ESISTENTI

SCALA:

DATA: NOVEMBRE 2016 - AGG. FRBBRAIO 2019

Il Coordinatore del gruppo di progettazione

Ing. Margherita Di Lorenzo Del Casale

GRUPPO DI PROGETTAZIONE

Esp. Geom. Natale Schiera

Geom. Dir. Maurizio Pollicino

Esp. Geom. Stefano Sabbia

Imp. Tecn. Dis. Domenico Volturno

Esp. Geom. Giovanni Seghini (Coord. Sicurezza in fase progettazione)

Il Responsabile Unico del Procedimento

Ing. Roberto Cairone

Il Dirigente dell'Ufficio

Dott. Roberto Raineri

Area Tecnica della Rigenerazione Urbana, delle O.O.P.P. e dell'Attuazione delle Politiche di Coesione - Ufficio Infrastrutture e Servizi a Rete
***Luci sul mare* - Riqualificazione impianti di pubblica illuminazione - Valorizzazione del tratto “*Porto Fenicio*”.**

Premessa	2
2. Descrizione degli interventi di risoluzione delle interferenze.....	2
3. Riferimento normativo.....	2

1. Premessa

L'area di intervento del presente progetto è all'interno del centro abitato cittadino, densamente popolata e caratterizzata dalla presenza di numerosi sottoservizi.

Per questo motivo è stato necessario, in fase di progettazione, convocare una conferenza di servizi ove fossero presenti i rappresentanti dei principali enti gestori delle reti cittadine al fine di acquisire le planimetrie dei sottoservizi presenti, di seguito allegate ed i relativi pareri.

2. Descrizione degli interventi di risoluzione delle interferenze

Dalle planimetrie fornite dagli Enti gestori si evince che, lungo l'asse viario interessato dai lavori, esiste la possibilità di inserire i nuovi cavidotti elettrici anche in presenza di limitato parallelismo con altri sottoservizi (tra cui acqua, gas ed energia elettrica in media tensione), considerate le quote di posa dei sottoservizi esistenti. Si rappresenta infatti che la profondità di interramento dei cavidotti dell'impianto di illuminazione da realizzare (circa 50 cm) sarà sempre inferiore a quella degli impianti esistenti.

Inoltre, l'uso del georadar, previsto nella voce di scavo 1.1.7.1 dell'Elenco Prezzi del progetto, consentirà di rilevare la presenza delle tubazioni segnalate ed altri eventuali sottoservizi. Tale indagine consentirà di modificare eventualmente il tracciato della linea, aspetto di dettaglio proprio della fase esecutiva, che potrà essere spostato per evitare possibili ed inaspettati ritrovamenti.

3. Riferimento normativo

La problematica relativa allo spostamento dei sottoservizi relativi a linee elettriche, telefoniche di acqua potabile o di gas trova un riscontro nell'art. 28 del D. Lgs. 285 del 30 aprile 1992 (Codice della Strada) di cui si riporta il testo:

"1. I concessionari di ferrovie, di tramvie, di filovie, di funivie, di teleferiche, di linee elettriche-telefoniche, sia aeree che sotterranee, quelli di servizi di oleodotti, di metanodotti, di distribuzione di acqua potabile o di gas, nonché quelli di servizi di fognature e quelli dei servizi che interessano comunque le strade, hanno l'obbligo di osservare le condizioni e le prescrizioni imposte dall'ente proprietario per la

conservazione della strada e per la sicurezza della circolazione. Quando si tratta di impianti inerenti a servizi di trasporto, i relativi provvedimenti sono comunicati al Ministero dei trasporti o alla regione competente. Nel regolamento sono indicate le modalità di rilascio delle concessioni ed autorizzazioni all'esecuzione dei lavori ed i casi di deroga.

2. Qualora per comprovate esigenze della viabilità si renda necessario modificare o spostare, su apposite sedi messe a disposizione dall'ente proprietario della strada, le opere e gli impianti eserciti dai soggetti indicati nel comma 1, l'onere relativo allo spostamento dell'impianto è a carico del gestore del pubblico servizio; i termini e le modalità per l'esecuzione dei lavori sono previamente concordati tra le parti, contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti. In caso di ritardo ingiustificato, il gestore del pubblico servizio è tenuto a risarcire i danni e a corrispondere le eventuali penali fissate nelle specifiche convenzioni."

Non v'è dubbio alcuno circa la comprovata esigenza della viabilità di essere dotata di apposita rete di illuminazione pubblica.

Anche la giurisprudenza ha confermato l'interpretazione che per comprovate esigenze di viabilità, ossia per ragioni attinenti la circolazione stradale, l'onere dello spostamento dei sottoservizi è a carico del gestore del pubblico servizio, salvo l'onere dell'ente proprietario della strada di mettere a disposizione l'apposita sede ove spostare gli impianti.

Come anche confermato recentemente dall'A.N.A.C. (Delibera n°5 del 30/09/2014 su altro appalto riguardante il territorio comunale), appare chiaro "che l'onere dello spostamento del sottoservizio è del gestore ma le nuove sedi nelle quali porre il sottoservizio devono essere messe a disposizione dalla S.A..

Per regolare le attività necessarie e contemperare i rispettivi interessi risulta necessario stipulare specifici accordi da perfezionare con apposite convenzioni." Dette convenzioni verranno stipulate con ciascun ente gestore al momento dell'avvio dell'appalto. In esse oltre agli accordi fatti contemperando i rispettivi interessi pubblici perseguiti, dovrebbero essere stabilite le penali per gli eventuali ritardi. Tuttavia, ai sensi dell'art. 27, comma 6, del D. Lgs. 50/2016, "Gli enti gestori di reti o opere destinate al pubblico servizio devono rispettare il programma di risoluzione delle interferenze di cui al comma 5 approvato unitamente al progetto definitivo, anche indipendentemente dalla stipula di eventuali

convenzioni regolanti la risoluzione delle interferenze, sempre che il soggetto aggiudicatore si impegni a mettere a disposizione in via anticipata le risorse occorrenti."

Ed infatti, tenuto conto che alcune delle sottoreti presenti sono di proprietà del Comune di Palermo, gli oneri (a misura) relativi alle opere civili necessarie alla predisposizione delle apposite sedi (scavi e ritombamenti), qualora si riconosca durante i lavori la necessità di eseguire uno spostamento di un sottoservizio a rete, faranno parte del Contratto di appalto, mentre nelle somme a disposizione sono state allocate le somme relative allo spostamento degli impianti, restando comunque impregiudicata la facoltà per la stazione appaltante di rivalersi, ove ne ricorrano i presupposti di legge, sulle eventuali spese sostenute in sostituzione dell'ente gestore, al solo fine di non rallentare l'andamento dei lavori.